

OPERE PUBBLICHE

In questa sezione sono pubblicate le informazioni di cui all'art. 38, c. 1 e 2, D.Lgs n. 33/2013 e s.m.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

La Guardia di finanza realizza con fondi pubblici opere finalizzate esclusivamente ai propri compiti istituzionali con i sistemi previsti all'art. 2 dell'allegato 1.1 (*Definizione dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti*) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pertanto, la specifica disciplina relativa ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici non trova applicazione per il Corpo.

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Gli atti di programmazione delle opere pubbliche sono disponibili nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" dell'Area "*Amministrazione Trasparente*", in quanto alimentati dai competenti "Capo Ufficio Amministrazione dei Reparti amministrativi ed equiparati", che ne curano la trasmissione finanche alle previste banche dati.

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Il presente obbligo allo stato risulta non attuabile in mancanza dello "*schema tipo*" che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovrà individuare alla luce del disposto normativo di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

...==0000==...